

Giustizia Amministrativa (<https://www.giustizia-amministrativa.it/>)[Indietro](#)

Pubblicato il 20/07/2018

N. 08248/2018 REG.PROV.COLL.

N. 05677/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 5677
del 2018, proposto da

Pasqualina Rossana Panarello, rappresentata
e difesa dagli avvocati Ettore Jorio, Federico
Jorio, Fabiana Scorza, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia e
domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to
Federico Jorio in Roma, viale Parioli n. 72;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

Commissione per la valutazione delle istanze
di inserimento nell'elenco nazionale dei
soggetti idonei alla nomina di Direttore
Generale, non costituita in giudizio;

nei confronti

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Coscarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del provvedimento/comunicazione, con il quale il Ministero della Salute ha disposto, in corrispondenza della data di pubblicazione della relativa elencazione, la esclusione della ricorrente dalla procedura di inserimento nello «Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale», di cui al d.lgs. 4 gennaio 2016 n. 171;

- dell'anzidetto Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale - originariamente reso pubblico, in data 12.02.2018, con la determina della Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN, prot. N. 7440-P, e poi ripubblicato in data 29.03.2018 sempre con la determina della Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle Risorse Umane del SSN,

prot. n. 17412-A, con la quale è stato preso atto degli esiti delle intervenute valutazioni della nominata Commissione nella seduta del 27.03.18 - nella parte in cui non include l'odierna ricorrente.

- (nei limiti dell'interesse della ricorrente) della determina del Ministero della Salute del 6.03.2018 prot. N. 12284-P, con la quale è stato preso atto degli esiti delle valutazioni effettuate dalla riferita Commissione, istituita con decreto del Ministero della salute del 16 novembre 2016 nella seduta dell'1 marzo 2018;

- della determina del Ministero della Salute del 16.03.2018 prot. N. 14610-P, con la quale è stato preso atto degli esiti delle ulteriori valutazioni effettuate dalla Commissione istituita con decreto del Ministero della Salute del 16 novembre 2016 nella seduta del 14 marzo 2018;

- della determina del Ministero della Salute del 21.03.2018, prot. 15519-P, con la quale è stato preso atto del decreto del 9 marzo 2018, n. 01417/2018 REG. PROV CAU, con il quale il TAR del Lazio Sezione Terza quater, pronunciandosi sul ricorso R.G. 2684/2018 proposto dal dott. Maurizio Aricò contro il Ministero della Salute, ha ammesso con riserva, in accoglimento della istanza cautelare ex art. 56 c.p.a., l'aspirante

ricorrente nell'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale delle ASL;

- della Scheda di Valutazione (c.d. stampa di valutazione) relativa all'odierna ricorrente nelle parti che verranno appresso meglio specificate;

- dell'avviso pubblico “per la formazione dell'elenco di idonei alla nomina di Direttore Generale in attuazione del Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m., recante “Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 03.10.17, nelle parti che verranno appresso meglio specificate;

- della nota prot. n. 0010972-P- 28.02.2018 del Ministero della Salute;

- di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e della Regione Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2018 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La ricorrente ha impugnato l'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale - originariamente reso pubblico, in data 12.02.2018, con la determina della Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN, prot. N. 7440-P, e poi ripubblicato in data 29.03.2018 sempre con la determina della Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle Risorse Umane del SSN, prot. N. 17412-A, con la quale è stato preso atto degli esiti delle intervenute valutazioni della nominata Commissione nella seduta del 27.03.18 - nella parte in cui non include l'odierna ricorrente.

La ricorrente sostiene di aver dimostrato di possedere uno specifico attestato di formazione manageriale in ambito sanitario conseguito nel giugno 2009 per aver frequentato, con merito riconosciuto nell'esame finale, un Master di II livello in "Diritto e management sanitario", organizzato dall'Università della Calabria (un

Master organizzato dalla predetta Università, a detta della ricorrente, per sopperire all'inerzia della Regione Calabria).

Secondo la ricorrente, l'assenza di corsi organizzati e attivati dalla Regione Calabria (fino al 2016) e la totale identità tra il corso frequentato e quello attualmente attivato (sempre per il tramite dell'Università della Calabria) e riconosciuto dalla Regione Calabria deporrebbero verso la conclusione che l'odierna ricorrente sia in possesso di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'inserimento nell'elenco nazionale idonei per l'incarico di direttore generale del S.S.N.

In estrema sintesi, la ricorrente si duole del fatto che la Regione Calabria non ha organizzato fino al 2016 corsi di cui all'art. 3- bis, comma 4 del d.lgs. n. 502/1992 e, di contro, sostiene che il master di II livello "Diritto e management finanziario", organizzato dalla Università della Calabria, cui ha partecipato, sarebbe assimilabile a quello richiesto dalla amministrazione per accedere all'elenco dei soggetti idonei alle funzioni di Direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli Enti del servizio sanitario nazionale.

Si è costituita in giudizio la Regione Calabria, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso nei propri

confronti per difetto di legittimazione passiva e per omessa notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Salute, contestando nel merito la fondatezza del ricorso del quale ha chiesto conseguentemente la reiezione.

All'odierna udienza camerale il ricorso è stato introitato per la decisione con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo.

In relazione alla manifesta infondatezza della domanda azionata, come già accertato dalla Sezione in un casi analoghi (sentenze n. 5095/2018 e n. 5475/2018), ricorrono, a giudizio del Collegio, nel caso de quo, le condizioni per l'applicazione della citata disposizione, ai fini dell'immediata definizione del giudizio, sussistendo, altresì, gli altri presupposti per l'adozione della decisione in forma semplificata e avendo il Presidente del Collegio rese edotte le parti costituite di tale eventualità.

Ritiene il Collegio di poter prescindere dall'esame dei profili di inammissibilità del ricorso sollevati dalla Regione Calabria, essendo il ricorso infondato nel merito.

L'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 istituisce presso il Ministero della Salute l'elenco nazionale dei soggetti idonei

alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale e con iscrizione valida per quattro anni.

Il comma 4 del predetto articolo prevede che «(...) alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto sessantacinque anni di età in possesso di (...) c) attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria», soggiungendo che «i predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi anche dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo 16-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale» e, con previsione intertemporale, che comunque «sono fatti salvi gli attestati di formazione conseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi delle disposizioni previgenti e, in particolare dell'articolo 3-bis, comma 4, del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché gli attestati in corso di conseguimento ai sensi di quanto previsto dal medesimo articolo 3-bis, comma 4, anche se conseguiti in data posteriore all'entrata in vigore del presente decreto, purché i corsi siano iniziati in data antecedente alla data di stipula dell'Accordo di cui al presente comma».

L'art. 3-bis, comma 4, del d.lgs. n. 502/1992 (oggi abrogato dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 171/2016) prevedeva che il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, attivato dalle Regioni, fosse prodotto dai direttori generali delle Asl entro diciotto mesi dalla nomina, nel mentre la nuova disciplina di rango primario, nel far salvi i corsi precedenti (laddove prevede ex novo e a regime appositi corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria), configura oggi il possesso dei relativi attestati come condizione di ammissione alla selezione.

Ancora, in attuazione di quanto previsto sempre dall'art. 3-bis, comma 4, terzo periodo, del d.lgs. n. 502/1992 («I contenuti, la metodologia delle attività didattiche, la

durata dei corsi, non inferiore a centoventi ore programmate in un periodo non superiore a sei mesi, nonché le modalità di conseguimento della certificazione, sono stabiliti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con decreto del Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»), con decreto dell'allora Ministro della sanità 1° agosto 2000, veniva dettata la disciplina dei predetti corsi, prevedendo in particolare all'art. 5 il rilascio, all'esito della frequenza, di un certificato di formazione comprovante il grado di acquisizione degli strumenti e delle tecniche di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto, il quale costituisce dunque l'unico titolo rilevante ai fini di cui all'art. 1, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 171/2016 quanto al riconoscimento dei corsi precedenti.

Il quadro legislativo oggi in esame è dunque chiaro laddove – nell'ottica della formazione di un elenco di soggetti tecnicamente attrezzati dal quale estrarre figure di sicura caratura professionale per l'assunzione del delicato e peculiare ruolo manageriale di direttore generale delle aziende sanitarie (e delle altre strutture sanitarie indicate) – ha

imposto a indefettibile requisito di ammissione: a) o l'aver conseguito un attestato rilasciato esclusivamente all'esito di appositi e nominati corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria i contenuti, la metodologia e l'attestazione dei quali deve corrispondere ai parametri da fissare con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; b) ovvero l'aver conseguito (alla data di entrata in vigore della nuova disciplina o anche dopo purché i corsi siano iniziati prima) lo specifico attestato di formazione «ai sensi delle disposizioni previgenti e, in particolare dell'articolo 3-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», laddove, peraltro, il riferimento all'art. 3-bis, comma 4, nonostante un'imperfetta formulazione letterale e comunque in assenza di ulteriori puntuali riferimenti di legge primaria, esaurisce il novero dei titoli allo scopo rilevanti.

In coerenza con le nuove coordinate normative, l'art. 2, comma 1, lettera c), dell'Avviso pubblico per la formazione dell'elenco di idonei alla nomina di Direttore generale ha previsto che «alla selezione sono

ammessi i candidati (...) in possesso dei seguenti requisiti: (...) c. attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria», puntualizzando di seguito che «ai fini della presente selezione sono validi solo gli attestati rilasciati all'esito di corsi di formazione attivati e organizzati dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 3-bis, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.».

Pertanto, dalla lettura completa della previsione in parola si ricava l'impossibilità di scindere, per medesimezza del luogo documentale e per coerenza con la normativa primaria, la prima delle proposizioni sopra riportate dalla seconda, così che non v'è dubbio in ordine al fatto che per essere ammessi alla selezione occorresse avere esclusivamente l'attestato di formazione come disciplinato dall'art. 3-bis, comma 4, del d.lgs. n. 502/1992 e dalla normativa attuativa sopra richiamata.

Ciò posto sul piano della disciplina, nel caso di specie, la ricorrente risulta pacificamente sprovvista del titolo richiesto dalla normativa richiamata per poter essere inclusa nell'elenco dei soggetti idonei alla nomina quale Direttore generale della Aziende sanitarie.

Non può essere considerato dirimente ai fini dell'accoglimento del ricorso il fatto che la Regione Calabria si sarebbe attivata solo tardivamente per la implementazione e la organizzazione dei corsi previsti dall'art. 3-bis, comma 4, del d.lgs. n. 502/1992, in quanto (in disparte la considerazione che l'ordinamento giuridico appresta gli strumenti per compulsare le amministrazioni pubbliche all'esercizio dei poteri pubblicistici obbligatori) la ricorrente ben avrebbe potuto acquisire il titolo richiesto, frequentando i corsi attivati in altre Regioni, tenuto conto che la frequenza di questi corsi non ha efficacia limitata all'ambito territoriale nel quale essi sono svolti, ma è propedeutica all'inserimento in un elenco nazionale di soggetti idonei allo svolgimento delle funzioni di Direttore generale su tutto il territorio nazionale.

Alla luce delle emergenze documentali e delle attestazioni richiamate e in assenza di un titolo legale idoneo, appare pertanto sufficientemente attestato che la ricorrente non è provvista del titolo di ammissione richiesto (neppure surrogabile da quello indicato dalla ricorrente, il quale si colloca fuori dall'area normativa appena disegnata), con la conseguenza che risulta legittima l'esclusione oggi gravata.

Né può assumere rilevanza giuridica, ai fini dell'accoglimento del ricorso in esame, il fatto che in passato la ricorrente sia stata reputata idonea allo svolgimento di funzioni di Direttore generale delle A.s.l., non potendo costituire tertium comparationis, ai fini dello scrutinio della legittimità degli atti impugnati, fattispecie non oggetto del presente giudizio.

Del pari, risulta infondata la censura relativa alla dedotta carenza di potere istruttorio dell'amministrazione precedente in merito al riconoscimento/disconoscimento della validità degli attestati presentati ed autocertificati dai diretti interessati, in quanto il potere concretamente esercitato dalla amministrazione precedente trova il suo fondamento giuridico nell'art. 71, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000 a norma del quale "1. Le amministrazioni precedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47".

In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.

La fattispecie dedotta in giudizio valutata nei suoi aspetti complessivi giustifica l'equa compensazione delle spese di giudizio (il

contributo unificato rimane, tuttavia, a carico della parte ricorrente).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Alfredo Storto, Consigliere

Paolo Marotta, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Paolo Marotta

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

Valuta questo sito

Giustizia Amministrativa
Segretariato Generale

Uffici relazioni con il pubblico

[Consiglio di Stato](#)

[CGA Sicilia](#)

[TAR](#)

Amministrazione trasparente

[Accedi](#)

Carta dei Servizi

[Consiglio di Stato](#)

[CGA Sicilia](#)

[TAR](#)

Seguici su:

[YouTube](#)

Contatti

[Consiglio di Stato](#)

[CGA Sicilia](#)

[TAR](#)

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Accessibilità](#)

[Condizioni di utilizzo](#)

[Privacy](#)

[Regole di accesso](#)

[Webmail](#)